



Rivista
dell'istruzione
5 - 2013

Osservatorio
giuridico

Glossario giuridico-pedagogico della valutazione

a cura di *Laura Barbirato, Luciano Berti,
Maria Grazia Carnazzola, Dino Cristanini, Cinzia Mion,
Renata Rossi, Maria Antonietta Stellati, Maurizio Tiriticco,
ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici)*

A

Ammissione (all'esame di Stato)

L'ammissione all'esame di Stato del I ciclo di istruzione degli alunni interni avviene previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, come stabilisce l'art. 3, c. 2, del d.P.R. 122/2009. Il consiglio di classe eventualmente applica i criteri di deroga approvati dal collegio dei docenti per giustificare particolari assenze, curando che sussistano comunque le condizioni minime per l'accertamento degli apprendimenti.

Per l'ammissione all'esame di Stato valgono gli stessi criteri per l'ammissione alla classe successiva; durante lo scrutinio del II quadrimestre, il consiglio di classe delibera a maggioranza l'ammissione degli alunni all'esame medesimo, formulando un giudizio di idoneità; in caso negativo, viene espresso il giudizio di non ammissione. Il giudizio di idoneità tiene conto delle valutazioni complessive del triennio e del percorso di maturazione e di apprendimento effettuato dall'alunno nella scuola secondaria di primo grado, è espresso in decimi e non può essere inferiore al sei.

Il giudizio di idoneità (o *non idoneità*) rappresenta il risultato della valutazione ponderata di tutto il percorso scolastico triennale; per maggiore trasparenza e comprensibilità, può essere opportuno integrarlo con brevi motivazioni sui livelli raggiunti dall'alunno e con riferimenti al suo curriculum scolastico. Va sottolineato e messo in evi-

denza che il voto di ammissione non è un'ipotesi o un'anticipazione del voto finale che sarà conseguito all'esame di Stato.

Nel II ciclo invece (legge 11 gennaio 2007, n. 1) potranno sostenere l'esame di maturità gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione sufficiente in ogni disciplina e nel comportamento e che abbiano saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti. Agli studenti iscritti alle penultime classi (i cosiddetti ottisti) che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 8/10 nel comportamento, riportando determinate valutazioni di merito negli anni precedenti, è riconosciuta la possibilità di abbreviazione per merito e possono essere ammessi all'esame.

(*Maria Antonietta Stellati*)

Apprendimenti (rilevazione degli)

La pratica della valutazione, o, meglio, della misurazione esterna degli apprendimenti degli studenti mediante l'uso di prove oggettive standardizzate è stata introdotta in Italia negli anni Duemila, dopo che in Europa si era progressivamente diffusa a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

Il compito di effettuare le rilevazioni è stato attribuito dalla legge 53/2003 e da norme successive (v. art.1, d.l. 147/2007 convertito dalla legge 176/2007, art. 51, d.l. 5/2012 convertito dalla leg-

*L'ammissione
agli esami
implica
una preliminare
valutazione positiva
del livello
di apprendimento
complessivamente
acquisito
dall'allievo*



ge 35/2012) all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi).

Lo scopo generale delle rilevazioni è quello di contribuire al miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione. Il rapporto annuale dell'Invalsi sugli esiti delle prove offre ai decisori istituzionali un'importante base conoscitiva per l'elaborazione delle politiche scolastiche e la definizione delle azioni di governo del sistema, mentre alle singole scuole vengono restituiti dati analitici per supportare l'autovalutazione e la realizzazione di piani di miglioramento.

Se in generale quasi tutti si dichiarano d'accordo sull'importanza di acquisire dati validi e attendibili sugli apprendimenti, a livello di base si registra ancora in diversi casi una non chiara conoscenza della natura e degli scopi delle rilevazioni e il timore che gli esiti possano essere utilizzati anche per scopi diversi da quelli dichiarati. È necessario insistere quindi con attività di informazione e formazione per promuovere chiarezza e fiducia e per contrastare i fenomeni del *teaching to the test* (finalizzare la didattica al superamento dei test) e del *cheating* (adottare comportamenti scorretti nella somministrazione e valutazione dei test).

(Dino Cristanini)

B

Bocciatura

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. 137/2008, compresa la cosiddetta bocciatura per 5 in 'condotta', secondo le condizioni dettate dall'art. 7 del d.P.R. 122/2009.

La giurisprudenza amministrativa ha desunto (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 5 agosto 2010, n. 3585) che non sono ammissibili interpretazioni che valorizzino la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie o altre ragioni che abbiano determinato il conseguimento delle insufficienze. Per l'ammissione alla classe successiva l'attribuzione di voto deve essere non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia (cfr. sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 ottobre 2011, n. 2330).

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali (art. 3, d.l. 137/2008).

I dati disponibili attestano che i livelli di bocciatura sono assai contenuti nella scuola primaria e secondaria di I grado, per esplodere nella scuola secondaria di II grado, con punte assai elevate al primo anno.

Diventa ineludibile fare però un'osservazione: il nostro sistema scolastico è molto rigido e funziona attraverso l'articolazione di classi formate secondo l'età dei frequentanti.

Ripetere l'anno scolastico significa mettere gli alunni, che devono recuperare delle lacune, nella condizione di ripercorrere tutti i contenuti programmatici dell'anno precedente in modo pedissequo. Questo accade anche per quelle discipline e contenuti su cui l'alunno non presenta difficoltà, senza quelle flessibilità che invece un sistema più aperto, senza classi rigide e contrassegnate da una ricerca didattica più operativa e laboratoriale, potrebbe offrire. L'autonomia scolastica non è stata il più delle volte in grado di rendere più agile e intelligente il sistema. A questo si aggiunge una didattica troppo spesso frontale, trasmissiva e ripetitiva che rende difficile o improbabile il cosiddetto recupero.

(Cinzia Mion)

La bocciatura rappresenta una sanzione negativa per l'allievo, ma coinvolge anche la scuola e il suo modo di funzionare



*Con la certificazione
delle competenze
si apre
uno scenario
che va oltre
la semplice
rilevazione
e valutazione
di conoscenze
e abilità*

Certificazione

La certificazione assume un particolare significato nel nuovo panorama che si è aperto nel nostro sistema di istruzione e formazione con l'introduzione del principio delle competenze che gli alunni devono conseguire al termine di dati periodi di studio e che gli insegnanti devono accertare e certificare. L'operazione del certificare si aggiunge quindi alla consueta azione del misurare e del valutare, adottata sia per le singole prestazioni di un alunno che per la conclusione di un processo di lungo respiro (la cosiddetta valutazione sommativa).

La certificazione differisce dalle due precedenti operazioni perché non insiste su conoscenze e abilità apprese, ma su vere e proprie competenze, cioè su 'saper fare' mirati, che implicano l'aver acquisito *in progress* date conoscenze e date abilità. Pertanto, una competenza non può essere accertata e certificata *in itinere*, ma solo al termine di un processo di apprendimento di lunga o media durata e sulla base di precisi e ben definiti indicatori. Nella nostra scuola le competenze vengono accertate e certificate (d.P.R. 122/2009) al termine della scuola primaria, del primo ciclo di istruzione, del ciclo decennale obbligatorio e degli esami conclusivi del secondo ciclo. Vengono anche certificate al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Mentre il misurare e il valutare implicano l'accertamento di valori positivi o negativi, per cui, al termine di un percorso, un soggetto viene promosso o è tenuto a saldare dei debiti in date discipline, la certificazione viene espressa solo nel caso in cui la competenza attesa sia stata debitamente accertata. In taluni casi si opta per l'individuazione di più livelli (in genere tre: essenziale, esperto, eccellente, oppure, di base, intermedio, avanzato) (cfr. d.m. n. 3/2010).



L'insegnamento per competenze implica, da parte degli insegnanti, atteggiamenti e comportamenti diversi rispetto a quelli consueti. In primo luogo si deve considerare che una competenza richiede sempre il concorso di più discipline, per cui la collegialità dell'insegnamento deve essere assolutamente garantita. Inoltre, è opportuno adottare criteri comuni di osservazione continua e costante sui concreti comportamenti dell'alunno: in effetti, non è detto che un voto negativo conseguito in una data particolare situazione comprometta il raggiungimento di una competenza. In altri termini, sarebbe assolutamente scorretto e fuorviante procedere calcolando la media dei voti. Ovviamente, se la certificazione di una competenza acquisita dovesse essere espressa da insegnanti diversi da quelli che hanno accompagnato l'alunno nel corso degli anni scolastici, solo l'esame è la prova che deve essere adottata. In tal caso, comunque, i criteri di osservazione e di analisi non sono quelli di un esame tradizionale, che, com'è noto, è fondato su prove scritte e orali, ma devono riguardare concreti comportamenti in ordine a situazioni e casi che l'alunno è tenuto ad affrontare e a risolvere.

(Maurizio Tiriticco)

Comportamento (valutazione del)

Il termine 'comportamento', nella storia della scuola italiana, ha conosciuto alterne vicende: dal tema dell'*area non cognitiva* degli anni Settanta, sino all'assenza nelle Indicazioni per il Curricolo del 2007. In questi ultimi anni abbiamo, però, assistito a un inasprimento delle sanzioni nel "Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti" (d.P.R. 235/2007) che sancisce una serie di provvedimenti disciplinari



*Il credito
formativo
è finalizzato
a riconoscere
pieno valore
alle esperienze,
anche a quelle
che vanno oltre
i percorsi formali
di istruzione*

per finalità educative, non solo come mezzo di consapevolezza dei diritti e dei doveri in relazione all'istituzione scolastica, ma soprattutto per fronteggiare le forme nascenti del bullismo minorile.

Con la legge 169/2008 la valutazione del comportamento ha effetto sul giudizio di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del ciclo. Ogni scuola deve, pertanto, elaborare un modello operativo per definire e valutare il concetto di comportamento secondo variabili sensibili legate al processo di apprendimento. Occorre elaborare indicazioni utili a mettere a punto strategie di lavoro valide per governare al meglio l'intera filiera insegnamento-apprendimento-valutazione non solo durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, ma anche relativamente alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede:

"Occorre dare piena e adeguata funzionalità agli strumenti e alle modalità in uso (voti, scrutini, prove oggettive, verifiche, (...)) e alle nuove opportunità (rilevazioni Invalsi) per accompagnare in modo trasparente e coerente il percorso di ogni singolo alunno (...) fissare le tappe e i traguardi da superare, (...) responsabilizzare ogni scuola rispetto ai risultati" (Atto di Indirizzo, MIUR, 2009).

Pertanto:

- è necessario definire ambiti e criteri;
- dividerne i significati;
- descrivere gli oggetti attraverso rubriche;
- assegnare la valutazione in relazione a osservazioni.

Il dirigente orienta, finalizza e controlla le decisioni e l'azione della scuola; i docenti, in qualità di tecnici ed esperti nell'individuazione di criteri, guidano l'azione nei diversi momenti della valutazione e individuano gli strumenti di valutazione adatti allo scopo.

Vanno definiti collegialmente: tempi, modi, strumenti, criteri, che regolano l'azione valutativa.

(Renata Rossi)

Crediti formativi

I crediti formativi vennero considerati, e in seguito istituiti formalmente nel nostro sistema di istruzione sul finire dello scorso secolo, quando ci si rese conto che sarebbe stato opportuno valutare, ai fini di una formazione complessiva di un soggetto, anche esperienze che prescindessero dai percorsi formali dell'istruzione. In effetti, si intendeva proporre e realizzare proprio questo salto di qualità – se così lo si può considerare – quando, nell'art. 1, comma 2 del Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 275/1999), sta scritto che questa *"si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione"*.

Di fatto la scuola non si sarebbe più dovuta limitare a istruire, ma anche a educare (gli aspetti relativi alle relazioni interpersonali, alla cittadinanza) e a formare (la persona in quanto tale con le sue motivazioni e le sue attese). In ordine a tale innovazione, lo studente avrebbe potuto vantare nei confronti della scuola anche crediti particolari, scolastici e formativi.

Sono *crediti scolastici* quelli che lo studente acquisisce all'interno della scuola di appartenenza (ivi comprese le iniziative complementari). I crediti acquisiti nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado vengono puntualmente calcolati e incidono sul punteggio complessivo conseguito dallo studente nell'esame di Stato.

I *crediti formativi*, invece, si acquisiscono in attività esterne alla scuola che possono essere considerate formative per il percorso dello studente. Tali attività comprendono corsi e certificazioni linguistiche, corsi e certificazioni



LEX

Rivista
dell'istruzione
5 - 2013

Osservatorio giuridico

*La condivisione
dei criteri
è fondamentale
per assicurare
omogeneità,
equità
e trasparenza
alle operazioni
di valutazione*

sportive, esperienze e attività educative, sociali e di volontariato.

Il d.m. 49/2000 così si esprime al proposito: *“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico”*. Spetta poi ai consigli di classe procedere alla valutazione dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni e dei parametri opportunamente individuati e adottati dal Collegio dei Docenti.

(Maurizio Tiriticco)

Criteri di valutazione

Il d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni – recita;

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”.

In considerazione del fatto che ogni scuola è una realtà a sé (scuola del primo ciclo, del secondo ciclo, contesto territoriale, indirizzo...), è piuttosto difficile portare esempi concreti di ‘criteri generali per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento’, anche perché potrebbero risultare fuorvianti. Senza qui entrare nel merito del significato che il termine ‘criterio’ assume in ambito docimologico, si ritiene più utile formulare una serie di quesiti

che potrebbero essere lo stimolo – guida per le azioni di competenza del collegio dei docenti.

- Come, nella nostra scuola, si attribuiscono i voti?
- Quale attendibilità delle verifiche e coerenza con gli obiettivi perseguiti?
- Quali strategie per garantire trasparenza e equità?
- Quale il sistema delle verifiche?
- Come avviene la comunicazione alle famiglie?
- Quale uso pedagogico-didattico della valutazione?
- Quale coerenza tra gli oggetti di accertamento e gli obiettivi delle Indicazioni?
- Quali le modalità di recupero?
- Quali i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato?
- Quali i criteri di attribuzione del voto conclusivo (per disciplina e per il comportamento)?
- Quale la riflessione della scuola sui risultati della valutazione esterna?

La valutazione continua a essere un terreno di ambiguità e di conflittualità nelle scuole sia per le diffuse carenze della cultura della valutazione sia per la resistenza alla elaborazione di standard condivisi.

(Maria Grazia Carnazzola)

D

DSA e BES

Il d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 all’art. 1 introduce un importante riferimento agli alunni con Disturbi specifici di apprendimento (DSA): *“Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo anche conto dei disturbi specifici di apprendimento...”*. La legge 170/2010, il d.m. 5669/2011 e le *“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento”* definiscono in maniera



Rivista
dell'istruzione
5 - 2013

Osservatorio
giuridico

ancor più stringente che detti alunni hanno diritto ai seguenti interventi educativi: strumenti compensativi, misure dispensative e *forme di valutazione personalizzate*, in relazione a quanto definito nel Piano didattico personalizzato (PDP), che deve essere redatto per ciascun alunno con certificazione di DSA.

La valutazione personalizzata nella maggior parte dei casi contempla:

- la messa a disposizione di strumenti compensativi coerenti con il disturbo (ad es., sintesi vocale, lettura vicariante, videoscrittura, calcolatrice, formulari);
- l'attribuzione di tempi più lunghi o la riduzione quantitativa della prestazione richiesta;
- il privilegio di forme di valutazione orali anziché scritte; nel caso di valutazioni scritte l'indicazione è di optare per modalità chiuse (ad es., risposte a scelta multipla);
- la considerazione personalizzata degli errori in ragione della tipologia del disturbo e delle difficoltà che questo comporta (ad es. sono da valutare in modo molto più benevolo rispetto al resto della classe gli errori di ortografia in un soggetto disortografico).

Le modalità di valutazione personalizzata per l'alunno DSA, necessariamente documentate nel PDP, vanno collegialmente condivise dal consiglio di classe e individualmente applicate da ciascun docente. Trovano contestuale applicazione anche nel corso degli esami di Stato. Per quanto concerne i Bisogni educativi speciali (BES), la direttiva 27 dicembre 2012 estende a tutti questi alunni e studenti i benefici previsti dalla legge 170/2010 a favore dei DSA, quindi è da intendersi che quanto detto sopra debba applicarsi anche a tutti gli studenti e alunni con BES. Rispetto alla valutazione, la successiva c.m. 8/2013 precisa però che non può essere concesso se non ai DSA l'esonero/dispensa dalle lingue straniere, e rimanda alla successiva normativa sugli esami di Stato la disciplina specifica al riguardo.

(Laura Barbirato)

E

Esame di Stato I ciclo d'istruzione

La c.m. 48/2012 reca istruzioni a carattere permanente per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.

All'esito finale concorrono gli esiti delle prove scritte, del colloquio pluridisciplinare e del giudizio di idoneità all'ammissione. Il voto finale, costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle prove e nel giudizio di idoneità, è attribuito dalla commissione plenaria, che ratifica le proposte formulate dalle sottocommissioni durante lo scrutinio delle classi esaminate (o.m. 90/1991).

Ogni candidato è esaminato e valutato dagli stessi insegnanti che lo hanno ammesso all'esame. Solo il presidente, di norma un dirigente scolastico, è nominato dall'esterno ed è il garante della legittimità di tutte le operazioni e di tutti gli atti prodotti; ha funzione di garanzia degli studenti, e cura che si valuti secondo criteri condivisi, evitando disparità di trattamento.

I cambiamenti negli ultimi anni delle modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame (d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) hanno portato a notevoli complicazioni; e gli inciampi non sono improbabili considerando il numero di prove, più elevato di quelle della 'maturità' al termine del secondo ciclo.

Tuttavia, prima di liquidarlo come esercitazione intrinsecamente inattendibile per certificare le reali capacità dello studente, occorre considerarne le finalità. Una prova lunga e complessa non è di per sé negativa ed è indice di sicura competenza non solo il sapere, ma anche la capacità di dimostrarlo al momento giusto e in modo efficace.

(Maria Antonietta Stellati)

La valutazione degli allievi con disturbi specifici di apprendimento deve seguire criteri personalizzati, coerenti con le misure compensative e dispensative adottate



*L'esame di Stato
finale
(maturità)
ha ormai
una sua storia,
ma rischia
di trasformarsi
in una routine
rituale*

Esame di Stato Il ciclo (maturità)

Le istruzioni per le modalità organizzative e operative degli esami di Stato sono stabilite annualmente – con riferimento alla legge 425/1997, al regolamento 122/2007 e alla legge 1/2007 – dall'Ordinanza del ministero che prevede la tempistica per l'espletamento delle prove, comprese le date di quelle suppletive per i candidati assenti giustificati.

In relazione alle operazioni, si ricorda che sono ammessi agli esami di Stato gli studenti che abbiano frequentato l'ultima classe e che allo scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento.

La formazione delle commissioni e le operazioni a cui devono attendere sono regolate dalla normativa, inclusi i criteri per l'elaborazione della terza prova scritta, per l'effettuazione della prima e seconda prova scritta, per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico o formativo, per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e alla conduzione del colloquio.

Esiste un rapporto di continuità e di coerenza tra il percorso formativo seguito e la sua conclusione istituzionale, tra il consiglio di classe e la commissione (anche attraverso il "documento del consiglio") che è composta paritariamente da commissari interni ed esterni, presieduta da un presidente (esterno) che gestisce due commissioni-classi.

I criteri di valutazione adottati sono basati sui punteggi (15 punti per ciascuna prova scritta e 30 per il colloquio che ha un carattere spiccatamente pluridisciplinare); un quarto del punteggio massimo raggiungibile (100) è attribuito dal consiglio di classe al curriculum del candidato, riconoscendo in questo modo le esperienze formative effettuate sia dentro sia fuori dalla scuola.

La commissione, inoltre, può attribuire la lode ai candidati che

- conseguono il punteggio di 100 punti senza fruire dell'integrazione del *bonus*;

- abbiano il credito scolastico massimo (25 punti);
- abbiano concluso il terzo, quarto e quinto anno con la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto, compreso il comportamento;
- abbiano ottenuto, con voto unanime, il punteggio massimo in ogni prova d'esame.

I nominativi degli studenti che conseguono la lode sono pubblicati nell'Albo nazionale delle eccellenze, così come quelle dei vincitori di competizioni internazionali (d.lgs. n. 262/2007, art. 7).

(Maria Grazia Carnazzola)

Esperti (partecipazione alla valutazione)

Ai fini della valutazione finale degli apprendimenti, in sede di scrutinio, l'art. 2, comma 5 del d.P.R. 122/2009 prevede che i docenti esterni e gli esperti che hanno svolto attività o insegnamenti inseriti nel Piano dell'offerta formativa forniscano preventivamente ai docenti di classe gli elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto manifestati dai singoli alunni nello svolgimento dell'attività.

In sostanza i docenti o gli esperti trasmettono al gruppo docenti nella scuola primaria e al coordinatore di classe della scuola secondaria di I grado questi elementi che, se riferiti a indicatori di carattere educativo, ad ambiti disciplinari o a singole discipline, concorrono a determinare le rispettive valutazioni del comportamento e/o delle discipline di riferimento.

A nessun titolo i docenti esterni o gli esperti partecipano comunque allo scrutinio.

L'ammissione alla classe successiva, al grado dell'istruzione successivo, agli esami di Stato è quindi determinata esclusivamente dalla valutazione delle discipline previste nel curriculum delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e, relativamente alla scuola secondaria, da queste e dal voto di comportamento.



Genitori

“Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”. Così recita il testo 2012 delle Indicazioni per il curricolo. Il d.P.R. 122/2009 aggiunge *“anche attraverso gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”.* Queste ultime possono assicurare una tempestiva informazione, ma è difficile che possano promuovere un *coinvolgimento attivo* dei genitori come viene sollecitato invece dal comma 4 dell’art. 7 del medesimo decreto, a proposito della valutazione del comportamento.

Questo coinvolgimento deve essere avviato soprattutto attraverso il Patto educativo di corresponsabilità tra genitori e docenti (art. 5-*bis* del d.P.R. 249/1998), sulla cui attuazione si raccomanda vivamente di avviare dei *focus* misti, cui fare seguire gruppi reali di discussione e confronto. Una tale accortezza eviterà che il Patto sia un mero adempimento burocratico ma farà in modo che il *dichiarato* corrisponda all’*effettivo*, secondo un primo ed elementare principio di etica pubblica applicata alla pubblica amministrazione.

I genitori vanno anche sostenuti nel loro compito pedagogico che negli ultimi tempi ha mostrato qualche segnale di difficoltà, attribuito a un investimento enfatico sull’aspetto affettivo di iperprotezione dei figli a scapito di quello normativo e della responsabilizzazione. La valutazione espressa con voti numerici su scala decimale a partire dalla scuola primaria, contrariamente a quello che qualcuno pensa o ha affermato, non offre migliori informazioni ai genitori sui reali processi di sviluppo,

Il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alla valutazione di tutti gli alunni.

Il docente di religione cattolica e quello di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo allo scrutinio, esprimendo le proprie valutazioni nei confronti degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o dell’insegnamento dell’attività alternativa. Le loro valutazioni sono però espresse con una nota a parte da consegnare o da mettere a disposizione in formato elettronico delle famiglie insieme al documento di valutazione.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 33433 del 15 novembre 2009, passata in giudicato, ha infatti annullato la parte dell’art. 2, comma 5 del d.P.R. n. 122/2009, laddove equipara l’insegnamento dell’attività alternativa alla religione cattolica alle attività e insegnamenti previsti nel POF e quindi non prevede la presenza dell’insegnante (qualora sia diverso da un docente del consiglio di classe) nella riunione di scrutinio. Il TAR afferma invece la pari dignità giuridica dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa.

Il decreto ha il pregio di precisare quanto previsto dagli artt. 8 e 11 del d.lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 che affidava genericamente la valutazione degli alunni ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati.

Per evitare che il passaggio di informazioni sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni sia generico, è importante che nella progettazione dell’attività di arricchimento dell’offerta formativa siano previsti indicatori precisi per la valutazione dei risultati degli alunni, in modo che al consiglio di classe non pervengano osservazioni generiche, non utili alla formulazione dei giudizi.

(Luciano Bertì)

La valutazione degli alunni coinvolge tutti i docenti, con specificità diverse per educatori, insegnanti di sostegno e di religione



Osservatorio giuridico

*La valutazione
degli allievi
disabili
è strettamente
connessa
agli obiettivi
previsti nel Piano
educativo
individualizzato*

sulle conoscenze o competenze acquisite dai propri figli. Attiva invece precocemente una competizione che mette in gioco il narcisismo dei genitori attraverso i figli, competizione negativa stimolata da una *graduatoria* comparativa all'interno della classe, sfociante qualche volta in contenziosi assurdi e sicuramente poco educativi.

(Cinzia Mion)

H

Handicap

La valutazione degli alunni disabili (DVA) va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato). Partiamo dall'art. 16 della legge 104/1992, ripreso dall'art. 318 del d.lgs. 297/1994: nella valutazione degli alunni disabili i docenti dovranno indicare "per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti; nella scuola secondaria di secondo grado prove equipollenti e tempi più lunghi per l'attuazione delle prove scritte o grafiche... [si può autorizzare la presenza in sede d'esame] di assistenti personali per l'autonomia e la comunicazione".

Tale quadro giuridico viene riconfermato nel Regolamento sulla valutazione (d.P.R. 122/2009) con la precisazione che "la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi" (art. 9).

La valutazione dell'alunno diversamente abile è disposta collegialmente dai docenti di classe e di sostegno. Alla commissione d'esame delle classi dove sono presenti alunni disabili partecipa a

pieno titolo, per tutti gli alunni della classe, l'insegnante di sostegno.

In sede d'esame, a seconda della condizione dell'alunno disabile, si possono predisporre prove differenziate oppure prove equipollenti.

(Laura Barbirato)

L

Lode (attribuzione della)

Ai candidati dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. Lo stabilisce il d.P.R. 122/2009, al comma 8 dell'art. 3. L'attribuzione della lode assume profili di coerenza con la raccomandazione contenuta nella c.m. 48/2012. Il ministero, infatti, invita le commissioni a tenere nella giusta considerazione i percorsi particolarmente meritevoli e ad attribuire il voto finale dell'esame in modo da evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali 'eccellenze'; i punti di forza nella preparazione dei candidati vanno evidenziati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

L'attribuzione della lode è rimessa alla libera determinazione della commissione plenaria la quale, durante la ratifica finale che convalida il complesso delle singole operazioni parziali, prende in esame la proposta di lode avanzata dalla sottocommissione che ha effettuato lo scrutinio. Tuttavia lo spazio di discrezionalità è molto limitato, poiché non rileva la valutazione del curriculum dell'alunno e non è sufficiente l'unanimità della decisione; la normativa infatti specifica con chiarezza che è condizione indispensabile aver conseguito un punteggio finale pari a 10, ovvero, per effetto dell'eventuale arrotondamento previsto dal calcolo aritmetico della media, non inferiore al 9,5.



Rivista
dell'istruzione
5 - 2013

Osservatorio
giuridico

Di lode alle superiori si parla alla voce
"Esame di Stato II ciclo".

(Maria Antonietta Stellati)

M

Media (aritmetica)

Il voto finale all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione viene calcolato effettuando la media aritmetica dei voti ottenuti in tutte le prove scritte (compresa la prova nazionale Invalsi) nel colloquio pluridisciplinare e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Lo specifica chiaramente la c.m. 48/2012, che detta istruzioni a carattere permanente, nel rispetto della scelta del legislatore di attribuire il medesimo rilievo a tutte le prove d'esame. È espressamente esclusa ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata; e non si applica all'esame di terza media l'istituto del *bonus* in essere alla maturità (all'esame di Stato del II ciclo, infatti, il punteggio massimo dei crediti scolastici è di 25 punti), quindi nessun punteggio aggiuntivo è a disposizione della commissione per migliorare il voto finale.

L'uso della media aritmetica nella valutazione delle prove d'esame intende rispondere a criteri di trasparenza e di equità; concentra altresì il focus della valutazione sul carattere amministrativo dell'esame di Stato (si sottolinea la locuzione che ne segna la rilevanza dal punto di vista legale), ponendosi come utile strumento deflattivo del contenzioso giudiziario in ordine a possibili ricorsi.

È lecito tuttavia interrogarsi sulla liceità pedagogica nell'applicare la media aritmetica a valutazioni di natura profondamente diversa e nel mettere sullo stesso piano il giudizio di idoneità, che rappresenta l'andamento scolastico in un ampio arco temporale, e i voti di singole *performance* realizzate in poche ore.

(Maria Antonietta Stellati)

Misurazione e valutazione

La docimologia è la scienza della misurazione e ogni insegnante dovrebbe conoscerne alcuni essenziali presupposti. Sapere per esempio che ci sono accurate operazioni che precedono la misurazione come:

- la creazione degli 'stimoli' a seconda di cosa si intende accertare e poi misurare (memoria meccanica o memoria semantica? pensiero riflessivo o semplice pensiero riflettente?);
- la registrazione fedele delle risposte date agli stimoli (registrazione scritta oppure affidamento alla memoria?);
- lettura/interpretazione delle risposte.

Tralasciamo qui le ovvie osservazioni per cui la misurazione capace di accertare con precisione l'entità dell'intervallo che separa tra loro gli individui classificati non esiste perché manca un'unità di misura rigorosamente stabilita e costante, così come manca per calcolare l'intervallo tra un voto e l'altro. I voti in decimi, infatti, si collocano in una scala ordinale.

Sofferamoci sul fatto che nelle nostre scuole quasi sempre la misurazione, come afferma Gattullo, è *incompleta, indiretta e artificiale*. Anche se dovessimo provare a ovviare a tali difficoltà attraverso la somministrazione di prove oggettive ideate da esperti disciplinari che tengano conto di tutte le variabili più significative, soprattutto della differente valenza degli *stimoli* utilizzati, l'aspetto più macroscopico resta la confusione, che viene consumata spesso sulla testa dei nostri ragazzi, tra *misurazione e valutazione*. Con la misurazione si raccolgono i dati, con la valutazione si interpretano, attraverso appropriati criteri.

Un criterio che resta quasi sempre implicito è quello per così dire *assoluto* (si dice così perché il criterio di giudizio è indipendente dal confronto con altri soggetti).

Altri criteri possono essere:

- il confronto con la *media* del gruppo di riferimento;
- i progressi fatti dal soggetto rispetto al *punto di partenza*;

*In campo
docimologico
è importante
tenere distinti
i momenti
della misurazione
e della valutazione
con i loro
diversi codici,
strumenti
e criteri*



Osservatorio
giuridico

*L'unico modello
di certificazione
nazionale
adottato
si riferisce
per ora al termine
dell'obbligo
di istruzione,
ma non è del tutto
soddisfacente*

- i miglioramenti rispetto alle sue possibilità o *capacità* oppure alle *potenzialità* dedotte dalla *zona di sviluppo prossimale*.

Corre l'obbligo comunque di ricordare che la normativa fa riferimento a una valutazione *periodica e annuale*, mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, ma non prescrive l'attribuzione di voti in calce alle cosiddette *verifiche* che dovrebbero raccogliere accertamenti diagnostici per lo spazio di interventi successivi.

Alla luce della distinzione tra misurazione e valutazione sarebbe molto più opportuno che la professionalità docente, al fine anche del *recupero dell'errore*, di cui parlano opportunamente le Indicazioni, si esprimesse non con il voto ma attraverso una 'legenda' a margine di ogni verifica adeguatamente informativa.

(Cinzia Mion)

Modelli (di certificazione)

La certificazione, secondo la definizione del Cedefop (*Terminology of European education and training policy, 2008*) consiste nel rilascio di un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, *know-how*, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. Nel sistema scolastico italiano la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti è affidata ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione da essi frequentate (art. 3, comma. 1, lett. a), legge 53/2003), sulla base di modelli adottati con decreto ministeriale (art. 10, comma 3, d.P.R. 275/1999; art. 8, comma 6, d.P.R. 122/2009).

Sino a oggi l'unico modello formalmente adottato su scala nazionale riguarda la certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (d.m. 9/2010), mentre per gli altri percorsi al termine dei quali è prevista la certificazione (fine scuola primaria, fine primo ciclo, fine

secondo ciclo) la definizione dei modelli è ancora affidata alla iniziativa autonoma delle scuole.

La definizione di un modello di certificazione richiede l'assunzione di decisioni in ordine al quadro delle competenze da certificare (quelle della Raccomandazione europea? Quelle del Profilo dello studente al termine del ciclo? Quelle riferite ai traguardi delle discipline?) e ai relativi descrittori e livelli.

Ma soprattutto sarà necessario mettere in campo interventi di formazione per promuovere la comprensione sicura e profonda del concetto di competenza, l'ideazione di percorsi di apprendimento idonei a sviluppare le competenze, la costruzione di strumenti per l'acquisizione delle evidenze su cui fondare la certificazione.

(Dino Cristanini)



**Prove differenziate
(o equipollenti)**

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, si determinano due diverse condizioni:

- nella scuola di base è sufficiente predisporre prove che abbiano una qualche attinenza con i programmi della classe (prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti); tuttavia in sede di esame sono previste diverse possibilità (equipollenza o differenziazione) come nella secondaria di II grado;
- nella secondaria di secondo grado sono possibili i due percorsi. Nel primo caso si elaborano prove equipollenti a quelle previste per il resto della classe e si mantiene il valore legale del titolo di studio (qualifica o diploma), nel secondo il PEI differenziato con elaborazione di prove differenziate dà diritto a una valutazione ai sensi dell'art. 15 o.m. 90/2001 e in sede d'esame, ai sensi dell'art. 13, d.P.R. 323/2008, l'alunno riceve



“un attestato recante elementi informativi relativi alle competenze, conoscenze e capacità acquisite”.

Potrebbero insorgere criticità con i genitori, che di solito preferiscono la prima strada. A questo proposito l'art. 15, comma 5 della predetta o.m. specifica che: *“quando il consiglio di classe intenda adottare una valutazione differenziata deve darne immediata comunicazione alla famiglia, fissandole un termine per fissare un formale assenso, in mancanza del quale l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione”.*

L'o.m. prevede anche che, in talune situazioni, l'alunno possa passare da un percorso differenziale a uno equipollente, qualora *“si accertino livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali”.* In sede d'esame è la commissione che decide, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di elaborare prove specifiche equipollenti per il candidato disabile, che potrà avere più tempo o un compito ridotto nella quantità delle richieste. Nel documento del consiglio di classe andranno indicati gli ausili da utilizzare, le modalità di conduzione del colloquio, le tipologie di prove scritte da proporre.

Le prove si considerano equipollenti quando (art. 6, d.P.R. 323/1998) mantengono il riferimento ai contenuti dei programmi ministeriali ma utilizzano diverse modalità:

- mezzi diversi (computer, sintesi vocale, tastiere adattate...);
- modalità diverse (programmi di videoscrittura, mappe concettuali, altri strumenti compensativi);
- prove culturali o professionali differenti da quelle ministeriali elaborate a cura della commissione d'esame sul-

la base degli elementi forniti dal consiglio di classe (es. presentazione di una ricerca-progetto all'orale, utilizzazione di programmi informatici...).

Il concetto di *prova corrispondente ed equipollente* può essere esteso anche agli alunni DSA o BES, con le modalità sopra descritte. Le prove d'esame andranno elaborate sulla base del Piano didattico personalizzato (PDP) elaborato dal consiglio di classe.

Per quanto riguarda le Prove nazionali (INVALSI), la decisione di far partecipare o meno l'alunno disabile alla valutazione *“è rimessa alla decisione delle singole scuole per tramite del dirigente scolastico”*; ciò vale per tutte le classi di qualsiasi ordine di scuola.

(Laura Barbirato)

Prova Nazionale d'esame

Lo svolgimento, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche di *“una prova scritta, a carattere nazionale”* è previsto dal d.l. n. 147/2007, convertito dalla legge 176/2007. La stessa norma stabilisce che i testi della prova sono scelti dal Ministro nell'ambito di quelli predisposti dall'Invalsi. Nella direttiva ministeriale 16/2008, con la quale il Miur indica i criteri per la predisposizione dei testi da parte dell'Invalsi, si evidenzia che la finalità della prova è di *“integrare gli elementi di valutazione esistenti”* e *“consentire il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il raggiungimento di crescenti livelli di qualità”.*

La prova riguarda gli apprendimenti degli studenti in italiano e matematica e serve anche per la rilevazione nazionale.


Il d.P.R. 122/2009 stabilisce che la prova concorre all'esito complessivo dell'esame facendo media con i voti ottenuti dallo studente nelle altre prove e nel giudizio di idoneità. Il Miur, nella c.m. 46/2011, ha precisato che *“per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del le-*



**Rivista
dell'istruzione
5 - 2013**

**Osservatorio
giuridico**

Le prove equipollenti devono essere ancorate agli obiettivi comuni, pur differenziando tempi, mezzi modalità di svolgimento



Osservatorio
giuridico

Il processo
di costruzione
delle prove Invalsi
può
garantire
l'affidabilità
e la validità
dei test proposti

gislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove d'esame uguale peso" e che "si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata". Attualmente è molto acceso il dibattito tra chi vorrebbe espungere la prova dall'esame di Stato per vari motivi, riassumibili nella decontestualizzazione rispetto alla specificità delle situazioni ambientali e individuali, e chi invece sostiene l'opportunità di mantenere l'unico elemento di oggettività che può parzialmente attenuare la grande diversità oggi riscontrabile nei criteri di attribuzione dei voti. Lo stesso problema si apre anche in relazione alla presenza di una prova strutturata nazionale nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

(Dino Cristanini)

Prove Invalsi

Le prove Invalsi sono prove oggettive standardizzate per la misurazione esterna degli apprendimenti degli studenti (v. *Apprendimenti, rilevazione degli*). Esse hanno come oggetto gli apprendimenti in italiano e matematica, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni nazionali. I livelli di classe coinvolti sono, di norma: seconda e quinta primaria, prima e terza secondaria di I grado, seconda e (prossimamente) quinta del secondo ciclo (d.l. 147/2007 convertito dalla legge 176/2007).

L'Invalsi procede alla costruzione delle prove in base ai criteri condivisi dalla comunità scientifica internazionale di riferimento, alla distribuzione alle scuole, alla elaborazione e restituzione dei risultati. Preliminare all'avvio del processo di costruzione vero e proprio è la definizione, per ciascuna delle discipline interessate, del Quadro di Riferimento (QdR), nel quale vengono esplicitati gli ambiti di contenuto e i processi cognitivi in relazione ai quali verranno definite le prove, nonché le tipologie generali di formato degli *item* ed esempi di domande presenti nelle prove degli anni precedenti. La costruzione di ciascuna prova (idea-

zione di un elevato numero di item, analisi qualitativa *ex ante* e prima selezione, pre-test su alcune migliaia di studenti, analisi quanti-qualitativa dopo il pre-test, composizione definitiva del fascicolo) richiede un lungo e impegnativo lavoro che vede coinvolti a livello interdisciplinare esperti disciplinari, specialisti di psicologia, psicomètria e statistica e insegnanti qualificati.

La riflessione sulla struttura delle prove può favorire processi di innovazione didattica, in quanto esse propongono situazioni nelle quali l'alunno è stimolato a utilizzare ciò che ha appreso e ad attivare processi cognitivi per rispondere ai quesiti.

(Dino Cristanini)

R

Recupero

La legge 8 agosto 1995, n. 352, recava disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di riparazione anche nella scuola secondaria di secondo grado, istituiva i *debiti* e disponeva interventi didattici ed educativi integrativi (i cosiddetti IDEI), richiamando la scuola alla *cultura del sostegno e del recupero*.

La legge 352/1995, in merito agli IDEI, prevedeva che il collegio dei docenti, al fine di assicurare il diritto allo studio di tutti gli studenti, adottasse nel corso dell'anno scolastico attività di orientamento, approfondimento e recupero ed effettuasse verifiche periodiche sull'efficacia delle iniziative stesse. Per gli studenti che non avessero conseguito pienamente gli obiettivi formativi e cognitivi previsti per il corso di studi (leggasi votazione insufficiente in una o più materie) in sede di valutazione il consiglio di classe deliberava l'obbligo di frequentare le attività di recupero previste sia nel corso dell'anno che all'inizio dell'anno scolastico successivo (se la promozione era avvenuta "con riserva").

Bisogna attendere gli anni 2000 per sostanziare qualitativamente gli interven-



Rivista
dell'istruzione
5 - 2013

Osservatorio
giuridico

ti: le scuole dotate di autonomia progettuale possono articolare in forma flessibile la didattica e progettare percorsi individualizzati di recupero e sostegno. L'art. 4 del d.P.R. 275/1999 è molto denso e merita una rilettura. Si richiamano qui due principi: la *valorizzazione delle diversità*, la *promozione delle potenzialità individuali* (attraverso tempi di insegnamento adeguati ai ritmi di apprendimento, introduzione di una didattica modulare, e di gruppo, dell'uso di tecnologie innovative).

In realtà tali opportunità si scontrano con la rigidità del sistema e il d.m. 80/2007 (con la relativa ordinanza 92/2007), che i media hanno letto riduttivamente come un ritorno al passato (*"siamo tornati agli esami a settembre"*), è intervenuto ancora a richiamare il fatto che le attività di recupero sono parte ordinaria e permanente del POF, a indicare scelte didattiche innovative e articolazioni diverse rispetto a quelle della classe. Secondo il d.m. 80/2007 le scuole sono tenute a organizzare le attività di recupero subito dopo gli scrutini intermedi per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze. Gli studenti sono tenuti a frequentarle (è concesso di non avvalersi), e vengono effettuate verifiche intermedie i cui esiti sono comunicati tempestivamente alle famiglie. I progetti di recupero possono essere organizzati anche in rete tra scuole, con articolazione diversa da quella della classe e/o in collaborazione con soggetti esterni. I consigli di classe hanno la responsabilità di individuare le carenze dell'alunno, indicare gli obiettivi di recupero, verificare il saldo del debito.

Le attività di recupero hanno durata non inferiore alle 15 ore. Il comma 8 dell'art. 2 è interessante per la portata di novità in merito alla flessibilità organizzativa e vi si rimanda per la lettura. Si richiama l'invito alla consulenza e assistenza agli alunni anche mediante la promozione e il supporto allo studio in-

dividuale attraverso il c.d. 'sportello'. Gli artt. 4-9 dell'ordinanza affrontano la questione degli studenti in difficoltà di apprendimento, che presentano rischio di insuccesso a causa di insufficienze in più discipline e che il consiglio di classe valuta non possano *riparare in proprio* e quindi abbiano bisogno di un rilevante intervento di recupero. In questo caso si stila un piano personalizzato, condiviso con le famiglie, che articoli interventi personalizzati in tutto l'arco dell'anno. Per questi studenti il consiglio di classe individuerà forme di valutazione ugualmente personalizzate (direttiva 27 dicembre 2012).

(Laura Barbirato)

S

Sospensione del giudizio

A fine d'anno, in caso permangano carenze degli apprendimenti e in sede di scrutinio non si opti per la non promozione, il giudizio viene *rinvitato*, vengono programmati interventi di recupero entro la fine dell'anno e stabiliti modalità e tempi delle verifiche. Il recupero viene concluso entro il 31 agosto; il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, verifica i risultati e dispone la promozione in caso di esito positivo.

Il recupero si dovrebbe qualificare come attenzione alle diversità e promozione delle potenzialità individuali





Osservatorio giuridico

*La sospensione
del giudizio
dovrebbe far parte
di una prospettiva
valutativa
che accompagna
lo studente
lungo tutto
il percorso*

Che non si tratti di una riedizione dei vecchi esami a settembre, in cui la riparazione era a totale carico degli studenti, la norma lo dispone chiaramente: le scuole sono chiamate ad assumersi la piena responsabilità del *recupero* e, al di là degli esiti conseguiti individualmente dallo studente, possono attivare dinamiche di valutazione e autovalutazione della qualità del percorso progettato.

Tutte le operazioni prevedono la contestuale e puntuale comunicazione alle famiglie.

L'o.m. 5 novembre 2007, n. 92, precisa le disposizioni del d.m. 80/2007. Definisce la valutazione nella scuola secondaria di II grado come *"un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo... mira a sviluppare responsabilizzazione nello studente... e garantire la qualità del processo formativo"*. Fa rientrare nelle attività di recupero anche gli interventi di *sostegno* che mirano a prevenire, fin dalle fasi iniziali dell'apprendimento, l'insuccesso scolastico: più prevenzione, meno recupero! Ribadisce che le attività di recupero, realizzate dagli studenti che riportano voti insufficienti negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio a fine anno, sono finalizzate al recupero delle carenze rilevate. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare interventi di recupero e individuare le aree o le discipline che necessitano di interventi, le modalità di organizzazione e di realizzazione, compresi i criteri di valutazione.

(Laura Barbirato)

Sostegno (insegnanti di)

I docenti specializzati per le attività di sostegno costituiscono un'importante risorsa per l'integrazione degli alunni disabili nella classe, come si rileva dall'art. 14, comma 6 della legge 104/1992 e dagli artt. 11 e 15 dell'o.m. 90/2001, nei quali si esplicita che i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Il d.P.R. 122/2009 ha precisato in più passaggi che i docenti per il sostegno di scuola secondaria non valutano gli apprendimenti della disciplina nella quale sono abilitati, ma in qualità di 'esperti' debbono valutare se e quanto gli alunni della classe abbiano realizzato le finalità dell'inclusione scolastica, così come sono indicate dall'art. 12, comma 3, della legge 104/1992:

- crescita negli apprendimenti in generale;
- crescita nella comunicazione, sia a livello verbale che non verbale;
- crescita nelle relazioni con i docenti e con i compagni dentro e fuori la scuola.

A tal fine le *Linee guida per l'integrazione degli alunni e studenti con disabilità (2009)* prevedono che l'insegnante per il sostegno disponga di un registro personale dove sono annotati tutti i nomi degli alunni della classe.

Qualora sia presente più di un docente per il sostegno nella classe, tutti insieme devono esprimere un solo voto per non alterare l'equilibrio interno del consiglio di classe.

L'insegnante di sostegno è parte integrante della Commissione d'esame per la classe.

(Laura Barbirato)

Stranieri

Il regolamento sulla valutazione (d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) sull'argomento "Stranieri" si discosta in modo significativo dalla bozza dello schema apparsa precedentemente, in cui si avvertivano una competenza psicopedagogica e una sensibilità interculturale scomparse successivamente. Infatti nella prima stesura l'argomento meritava un intero articolo a parte (art. 11), la stesura definitiva invece ha riservato al tema l'ultimo comma dell'art. 1. La differenza è notevole perché l'iniziale versione (*"la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzia-*



lità di apprendimento”) non liquida il problema di questi alunni con una valutazione che deve avvenire “nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. La discordanza tra i due testi è sostanziale e istruttiva per tutta la tematica: il primo distingue la *verifica* dalle operazioni successive, ma soprattutto, come sollecitava in modo significativo Gattullo, indica la necessità di usare dei *criteri di valutazione* perché l’operazione, dal punto di vista della correttezza docimologica, non confonde la *misurazione* con la *valutazione*. Quasi sempre invece, soprattutto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, si continua a confondere la misurazione, spesso docimologicamente approssimativa, con la valutazione.

Nell’art. 11 appariva anche il riferimento alla *motivazione*, fattore spesso presente in modo significativo negli allievi non italo-foni, approdati nelle nostre scuole con la speranza di costruirsi un futuro migliore e determinati a raggiungere tale obiettivo.

(Cinzia Mion)

T

Trasparenza e tempestività

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, oltre a essere un atto dovuto nei confronti degli *stakeholder* primari (allievi e loro famiglie), costituisce un procedimento amministrativo che rientra a pieno titolo nell’ambito della legge 241/1990 e delle norme successive. Va da sé che sono di estrema importanza la tracciabilità e la trasparenza del procedimento valutativo, anche in relazione a quanto indicato nel d.P.R. 122/2009, art. 1, comma 2, che recita: “Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva”.

Il conseguente procedimento amministrativo corretto potrebbe essere così chiarito, intendendo per:

- *trasparenza*: i criteri con cui si è giunti al giudizio valutativo, da parte del

docente o del consiglio di classe, devono essere esplicitati all’allievo (e/o alla sua famiglia) in modo che ciascuno possa verificare se è stato applicato quanto previsto dalla normativa (es. d.P.R. 275/1999, art. 4);

- *tempestività*: il diritto dell’allievo (e/o della sua famiglia) di conoscere in tempi brevi l’apprezzamento delle sue prestazioni; ciò permette, tra l’altro, di restituire consapevolezza e responsabilità all’allievo riguardo alla gestione del proprio percorso di apprendimento e credibilità all’azione didattica.

È perciò necessario che ciascuna scuola definisca e condivida alcuni aspetti nodali del processo di valutazione, quali ad esempio:

- la divisione dell’anno scolastico per la scansione periodica della valutazione;
- la definizione/condivisione dei criteri di valutazione da parte del Collegio dei docenti e delle modalità di utilizzo delle scale di valutazione per le prove di verifica;
- la definizione degli oggetti e delle modalità di valutazione per le discipline di insegnamento e per il comportamento;
- le modalità di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico;
- la tempistica relativa alla ‘tempestività’ di rendicontazione delle prove.

In chiusura, una considerazione di tipo pedagogico: la trasparenza e la tempestività della valutazione – e della sua comunicazione – unite a un calibrato lavoro orientato all’autovalutazione consentono all’allievo di aumentare il senso di autoefficacia, di autonomia e di riflessione metacognitiva.

(Maria Grazia Carnazzola)

V

Valutazione formativa

Il concetto di valutazione formativa è stato introdotto dalla legge 517/77, ripreso dal testo delle Indicazioni per il



*La valutazione
formativa
è molto citata
nei documenti
ufficiali,
ma poco presente
nelle prassi
didattiche*

curricolo (2007) e confermato in quello più recente del 2012. Inoltre, appare nel testo del Regolamento 122/2009 al comma 3 dell'art. 1.

La distinzione tra valutazione sommativa e formativa è stata introdotta per la prima volta da M. Scriven nel 1967. A rilanciare tale concetto fu il prof. B. Vertecchi che nel 1976 pubblicò un saggio dal titolo appunto *Valutazione formativa*. Nel 1977, dopo la critica sociopolitica di don Milani e del Movimento Studentesco e quella docimologica di M. Gattullo, fu la legge 517 a indicare in questo tipo di valutazione l'unica possibilità per far uscire la scuola italiana dall'accusa di essere selettiva ed emarginante a causa di un sistema di valutazione tradizionalmente sommativo, considerato soggettivo, arbitrario e quindi inattendibile.

La valutazione formativa, a differenza di quella sommativa che focalizza i risultati, accompagna i *processi* di insegnamento/apprendimento nel loro svolgersi, offre possibilità immediata di *aiuto* per superare le difficoltà o le lacune, in caso di *insuccesso* induce una *autointerrogazione* da parte del docente sul proprio metodo, sulla propria prassi didattica, per un autoaggiustamento e un'analisi accurata delle possibili cause. Ascrive la responsabilità dell'eventuale mancato apprendimento non più soltanto all'allievo (poca intelligenza, mancata applicazione, demotivazione, ecc.) ma sollecita l'assunzione di responsabilità da parte del docente per quanto attiene alla pratica metodologico-didattica. Anticipa tutte le sollecitazioni successive sulla necessità della *cultura dell'autovalutazione*.

(Cinzia Mion)

Verifica

La docimologia distingue tra *verifica* e *valutazione* e tra *misurazione* e *valutazione*. La verifica è il passaggio fondamentale dell'azione educativo/didattica che fornisce quelle informazioni sui

'prodotti' dell'apprendimento, cioè le conoscenze dichiarative e procedurali, gli atteggiamenti e le competenze indicate nei curricoli, necessarie per calibrare le successive azioni di insegnamento. La verifica si riferisce, quindi, a strumenti o prove (di verifica appunto) sulla base dei cui esiti il soggetto esaminatore procede alla valutazione propriamente detta. Esiste una grande varietà di strumenti e di prove, tradizionali o tecnicamente più evolute, da scegliere in relazione all'oggetto da verificare. Le prove di verifica solitamente si suddividono in tradizionali (colloquio, tema, esercizio...) e oggettive di profitto (questionari a risposte chiuse o a scelta multipla, completamento di frasi, cancellazione da liste...); possono, inoltre essere classificate in base alla relazione stimolo fornito/risposta richiesta, come segue:

- prove a stimolo e risposta aperti (ad esempio le interrogazioni);
- prove a stimolo aperto e risposta chiusa;
- prove a stimolo chiuso e risposta aperta;
- prove a stimolo chiuso e risposta chiusa.

Al di là del tipo di prova utilizzata, è importante sottolineare che la modalità di rilevazione utilizzata deve essere collegata ai criteri di scelta che sono la pluralità, la trasparenza e l'utilità, e che qualsiasi prova è finalizzata a rilevare i livelli di apprendimento raggiunti qui e ora: si valutano le conoscenze, i processi, gli atteggiamenti degli allievi, non gli allievi.

(Maria Grazia Carnazzola)

Voto in decimi

L'art. 2 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 così recita: "*Dall'anno scolastico 2008-09, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiun-*



to dall'alunno (...). Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi".

Dunque, con la legge 169/2008 si ritorna alla valutazione decimale sia per gli apprendimenti che per il comportamento: cinque voti sono negativi, cinque voti sono positivi.

In questo modo, dopo 31 anni (i voti nella scuola dell'obbligo erano stati aboliti dalla legge 517/1977) viene ripristinato nella scuola del primo ciclo quello che avviene nella scuola secondaria di secondo grado.

È proprio vero che cambia la valutazione? La novità non è nella forma (giudizi o numeri), la questione è molto più complessa in quanto valutare vuol dire attribuire valore e misurare, secondo criteri prestabiliti, i risultati ottenuti in prove adeguatamente predisposte. Si

tratta di operazioni, dato il contesto educativo, da svolgere in vista della crescita degli alunni e dello sviluppo di conoscenze e abilità richieste nell'ordine di scuola frequentata.

La valutazione deve avere, anzitutto, un carattere inclusivo, non può permettere agli alunni di vivere fallimenti sistematici, che comunicano, indirettamente, una minaccia alla propria autostima e alla dignità personale.

La valutazione deve, inoltre, incoraggiare a ricercare progressivi miglioramenti nell'apprendimento, non come concessione benevola fatta da uno o più docenti, ma come risultato di una conquista ottenuta e chiaramente documentabile. La valutazione non può essere vissuta come giudizio comparativo, ma come riscontro rispetto a quanto è andato bene, a quello che si può migliorare, agli errori che si possono evitare. Solo così assume un carattere di monitoraggio sullo stato e sull'evoluzione degli apprendimenti e non di certificazione di limiti degli alunni.

(Renata Rossi)

*Al di là
del sì/no al voto,
una 'buona'
valutazione
deve comunque
favorire
e incoraggiare
il miglioramento
degli apprendimenti
e la crescita
personale*

Laura Barbirato

Dirigente scolastica, psicologa dell'apprendimento, cultore di materia (pedagogia speciale) presso l'Università Cattolica di Brescia, componente del tavolo tecnico sui BES presso l'USR per la Lombardia

Luciano Berti

Dirigente scolastico dell'I.C. "Fermi" di Cusano Milanino (MI), presidente provinciale dell'ANDiS di Milano e referente regionale per la formazione

Maria Grazia Carnazzola

Si occupa di formazione di docenti e dirigenti. Collabora con l'USR Lombardia e diversi atenei, è formatore e direttore di corsi ministeriali di specializzazione per il sostegno g.carma@virgilio.it

Dino Cristanini

Saggista, consulente e formatore. Già ispettore tecnico Miur e direttore generale dell'Invalsi

Cinzia Mion

Già dirigente scolastico, psicologa, formatrice cincin-onyx@libero.it

Renata Rossi

Vicepresidente nazionale vicario e referente nazionale per la formazione di ANDiS rossi@andis.it

Maria Antonietta Stellati

Dirigente scolastica, membro del Direttivo nazionale ANDiS stellati@email.it

Maurizio Tiriticco

Esperto di politiche formative m.tiriticco@iol.it

a cura di: ANDiS

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici